

**DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE
ART. 80 D.LGS 50/2016**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000

IN DATA 15/12/2016 IL SOTTOSCRITTO NICOLETTA OROPALLO
NATO A PISTOIA IL 19/08/1977, NELLA SUA QUALITÀ DI
AMMINISTRATORE

QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE DI SICURINGEGNERIA SOCIETÀ TRA
PROFESSIONISTI SNC DEGLI ING.RI OROPALLO NICOLETTA E FE'
LORENZO

A TAL FINE, AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ
PENALE IN CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI DI CUI
ALL'ART. 76 DEL DPR 445/2000,

DICHIARA

Paragrafo 1 DATI GENERALI

1.1. DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE SICURINGEGNERIA SOCIETÀ TRA
PROFESSIONISTI SNC DEGLI INGEGNERI OROPALLO NICOLETTA E FE' LORENZO

1.2. SEDE LEGALE VIA G.PARINI, 15 MONTALE (PT)

1.3. TELEFONO 0573 959918 FAX 0573 1941925

POSTA ELETTRONICA INFO@SICURINGEGNERIA.COM
PEC SICURINGEGNERIA@PEC.IT

1.4. CODICE FISCALE 01868120476

1.5. PARTITA .I.V.A. 01868120476

1.5. N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE PT-186359 PRESSO PISTOIA

1.6. MATRICOLA INPS 6304999642 POSIZIONE INAIL 19685202

1.7. CCNL APPLICATO STUDI PROFESSIONALI

ORGANICO MEDIO ANNUO (DISTINTO PER QUALIFICA)

OPERAI	IMPIEGATI	QUADRI	DIRIGENTI
0	3	0	0

SOCIETA' DI NOME COLLETTIVO (S.N.C.)

1.12 SOCI

- 1 NICOLETTA OROPALLO nato a PISTOIA il 19/08/1977
- 2 FE' LORENZO nato a PISTOIA il 23/02/1980
- 3 nato a il

1.13 DIRETTORI TECNICI

- 1 nato a il
- 2 nato a il
- 3 nato a il

1.14 SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 80, COMMA 3, DEL D.LGS N. 50 DEL 2016 CESSATI DALLA CARICA NELL'ANNO ANTECEDENTE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA O LA LETTERA DI INVITO

- 1 nato a il
- 2 nato a il
- 3 nato a il

- 3 nato a il

Paragrafo 2 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

CONTO CORRENTE DEDICATO AI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 136 DEL 2010

IBAN N. 1	IT86C0863913802000000801928		
ISTITUTO DI CREDITO	BCC MASIANO FIL. PISTOIA		
SOGGETTI DELEGATI AD OPERARE	COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
OROPALLO NICOLETTA	OROPALLO	NICOLETTA	RPLNLT77M59G713G
FE' LORENZO	FE'	LORENZO	FEXLNZ80B23G713B



Paragrafo 3

ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE

a) non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall'art. 80 del Decr. Lgs. 50 del 2016;

b) ai sensi dell'art. 80, comma 7, del D.lgs 50 del 2016, i seguenti soggetti si trovano in una delle situazioni di cui al comma 1 del suddetto articolo, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi, ovvero ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, e che tuttavia il dichiarante operatore economico ha risarcito o si è impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito ed ha adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzato e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, come risulta dalla documentazione allegata:

Nome e Cognome	Codice fiscale	Provvedimento emesso da	Data e numero del provvedimento	Durata pena detentiva imposta

c) non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste da ulteriori norme di legge, tra le quali: 1) soggetti a cui è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'articolo 44 del D.lgs 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"); 2) soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione ai sensi dell'art.1-bis, comma 14, della l. 18 ottobre 2001, n. 383; 3) soggetti cui è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 ("Codice delle pari opportunità tra uomo e donna"); 4) soggetti cui è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell'art. 36 della l. 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento"); art. 5, comma 2, lett. c), l. 15 dicembre 1990, n. 386 ("Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari"); art. 53, comma 16 ter, D.lgs 165 del 2001 (violazione del divieto di conferire incarichi a dipendenti della P.A. cessati dal servizio);

d) ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. a), del D.lgs 50 del 2016 di aver commesso le seguenti infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero agli obblighi di cui all'art. 30 del suddetto decreto, che non si ritengono tuttavia gravi e debitamente accertate e che vengono indicate affinché la stazione appaltante le possa valutarle:



....

e) ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D.lgs 50 del 2016 ⁽¹⁾ di aver commesso i seguenti illeciti professionali che non si ritengono di gravità tale da rendere dubbia l'integrità e l'affidabilità e che vengono indicati affinché la stazione appaltante le possa valutarli:

....

Paragrafo 4

ALTRE DICHIARAZIONI

DICHIARA INOLTRE

1. di accettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 nonché lo specifico codice di comportamento dell'Azienda pubblicato sul portale istituzionale dell'Ente (Sezione Amministrazione Trasparente), ed a divulgare all'interno della propria organizzazione il suddetto codice di comportamento durante l'esecuzione del contratto;
2. per l'ipotesi in cui l'affidamento dovesse essere assoggettato all'art. 53, comma 14, del D.lgs 165 del 2001, che non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale.
3. di impegnarsi a comunicare alla Committente eventuali variazioni riguardo alle dichiarazioni sopra rese.

¹ Art. 80, comma 5, lett. c), del D.lgs 50 del 2016 “c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”.

